

CIRCOLARE N. 652

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Criteri e modalità semplificati di accesso in favore di start up innovative e incubatori di start up innovative certificati

In attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2013 (pubblicato nella G. U. n. 147 del 25 giugno 2013), sono in vigore criteri e modalità semplificati di accesso in favore di start up innovative e incubatori certificati di start up innovative (di seguito anche "incubatori certificati").

Ai fini della presente Circolare, per start up innovative e incubatori certificati si intendono le imprese di piccola e media dimensione di cui all'art. 25, rispettivamente commi 2 e 5, del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del medesimo articolo.

A condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, l'intervento del Fondo a favore delle suddette imprese è concesso per tutte le tipologie di operazione:

- senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore;
- a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi;
- per un importo massimo garantito per singola impresa pari a € 2,5 milioni;
- nel caso di garanzia diretta, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento;

- nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

Ai fini dell'applicazione dei criteri e modalità semplificati di accesso, i soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono acquisire preventivamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell'Allegato 4 alle vigenti Disposizioni operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore certificato ne attesta l'iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle imprese. L'Allegato 4 deve essere conservato dal soggetto richiedente e prodotto in caso di insolvenza della start-up innovativa o dell'incubatore certificato, o su semplice richiesta del Gestore del Fondo.

Nei casi summenzionati, pertanto, è rimossa la limitazione alle sole operazioni a fronte di un programma di investimento e non opera il requisito relativo alla misura minima del versamento dei mezzi propri, previsti per l'ammissibilità delle nuove imprese dalla Parte VI delle vigenti Disposizioni operative.

Modalità e procedure ordinarie rimangono, invece, in vigore per le richieste di garanzia riferite a start up innovative e incubatori certificati qualora il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, acquisisca garanzie, reali, assicurative o bancarie, e/o manchi la dichiarazione attestante l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Nel caso di acquisizione di garanzie diverse da quella del Fondo, a condizione che sia presente la dichiarazione d'iscrizione nella suddetta sezione speciale, è comunque fatta salva la concessione dell'intervento a titolo gratuito.

Sino a diversa comunicazione, le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate al Gestore mediante fax (n. 06/47915005) o posta (raccomandata A/R).

La presente Circolare, le Disposizioni operative e la modulistica aggiornate sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it.

MedioCredito Centrale

Mandataria del RTI/Gestore del Fondo di garanzia

